

Osservazioni	Risposta
<p>1) Al di là di quanto affermato nei presenti paragrafi “Nello specifico, lo scopo della presente valutazione di incidenza è quello di verificare gli effetti dell’attività alieutica e delle azioni ad essa correlate sulle specie ittiche riportate nell’allegato II della Direttiva 92/43/CEE. Sarà pertanto riportata qui di seguito una descrizione delle specie ittiche, presenti sul territorio della nostra regione, indicate nell’allegato come “specie animali d’interesse comunitario la cui conservazione richiede la designazione di zone speciali di conservazione”. In seguito, avvalendosi dei dati forniti dalle Carta ittica regionale in corso di approvazione e dalle Carte ittiche provinciali, si provvederà ad individuare i siti che, pur trovandosi fuori dai confini dei Sic, sono colonizzati da specie prioritarie. Saranno quindi esaminate le proposte del Calendario Ittico Regionale per verificare se le azioni pianificate possano arrecare danno alle specie ittiche riportate nell’allegato II della Direttiva comunitaria. Se nell’ambito delle indagini condotte si dovessero valutare degli effetti diretti e/o indiretti dell’attività alieutica su tali specie saranno allora previste delle misure di mitigazione” la VInCA consiste esclusivamente in un elenco di specie, riportate nell’allegato II della Direttiva 92/43/CEE, e nella Legge Regionale Comunitaria n. 59 del 22/12/2010 “Disposizioni per l’adempimento degli obblighi della Regione Abruzzo derivante dall’appartenenza dell’Italia all’Unione Europea, in attuazione delle Direttive 2006/123/CE, 92/43/CEE e 2006/7/CEE”.</p>	<p>Il Calendario ittico è strumento gestionale che definisce ed armonizza quanto riportato nella CIR in ottemperanza alla L.R. 28 del 27/4/2017. La CIR in via di definizione interviene sui corsi d’acqua di interesse per la pesca che sono al di fuori dei Parchi Nazionali e dei laghi della Regione Abruzzo. I corsi d’acqua di interesse per la pesca che intercettano siti della RN2000 sono riassunti nella tabella 1. Otto dei siti in Zona A sono classificati a Riposo biologico con esclusione di ogni tipo di ripopolamento; in 3 siti sono istituite zone speciali di pesca NO KILL in cui è possibile effettuare ripopolamenti, esclusivamente con la specie autoctona <i>Salmo ghigi</i>, molto contenuti dato che non è possibile il prelievo. In 2 siti (T. Carocchia e San Leo) sono possibili ripopolamenti esclusivamente con la specie autoctona <i>Salmo ghigi</i> con le modalità riportate nella CIR e compatibili con le capacità ittogeniche dei corsi d’acqua. Nei corsi d’acqua in Zona B non sono previsti ripopolamenti e sono pertanto escluse forme di incidenza anche sui siti RN2000 intercettati. L’elenco delle specie di cui è vietata la pesca che sono contenute nel Calendario Ittico tiene conto della specificità dei corpi idrici e dei risultati dei monitoraggi della CIR ribadendo la tutela assoluta per le specie in allegato II della Direttiva Habitat, della L.R. 59/2010 e delle indicazioni del Ministero dell’Ambiente per l’anguilla.</p>
<p>2) Nella suddetta VInCA non sono riportati i corpi idrici ricadenti in Siti Natura 2000 e gli eventuali impatti che le attività alieutiche possano determinare sulle specie e sugli habitat di specie che caratterizzano ciascun sito, designato come SIC/ZSC e/o ZPS.</p>	<p>I corsi d’acqua di interesse per la pesca che intercettano siti della RN2000 sono riassunti nella tabella 1. Si osserva comunque che tale osservazione è più pertinente per la VINCA della CIR piuttosto che per la VINCA del Calendario Ittico che definisce ed armonizza quanto riportato nella CIR in ottemperanza alla L.R. 28 del 27/4/2017. Il Calendario Ittico, nei fatti, recepisce e definisce la zonizzazione dei corpi idrici, la zonizzazione dei tratti a pesca particolare, i divieti, i periodi di apertura della pesca, gli attrezzi consentiti in un’ottica tipicamente di regolazione e di compatibilità ecosostenibile della pesca. Gli impatti sulle specie e sugli habitat di specie dei siti RN2000 sono di fatto valutati in altri documenti di supporto alla CIR.</p>
<p>3) Tra le misure di mitigazione proposte (pag. 18/23) vi è il divieto di pesca per tutta la stagione alle seguenti specie:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Alborella meridionale (<i>Alburnus albidus</i>)</li> <li>• Anguilla (<i>Anguilla anguilla</i>)</li> <li>• Barbo comune (<i>Barbus plebejus</i>) solo per Tronto-Vomano)</li> <li>• Cagnetta (<i>Salaria fluviatilis</i>)</li> </ul>	<p>Di fatto il divieto di cattura di una specie è una misura di mitigazione e protezione della specie se si trova in una condizione di necessità di salvaguardia. Il Calendario ittico ribadisce i divieti di cattura per specie già evidenziati in altri documenti legislativi (LR59/2010) inserendo anche due specie (gobidi) non tutelate ma che è opportuno tutelare sulla base delle risultanze dei monitoraggi della CIR,</p>

- Cheppia (*Alosa fallax*)
- Cobite (*Cobitis tenia*)
- Gamberetto di acqua dolce (*Palaemonetes antennarius*)
- Gambero (*Austropotamobius pallipes*)
- Ghiozzo di ruscello (*Padogobius nigricans*)
- Ghiozzo padano (*Padogobius bonelli*) solo per Tronto-Vomano
- Granchio di fiume (*Potamon fluviatile*)
- Lampreda di ruscello (*Lampetra planeri*)
- Lasca (*Protochondrostoma genei*)
- Rovella (*Sarmarutilus rubilio*)
- Spinarello (*Gasterosteus aculeatus*)
- Vairone (*Telestes muticellus*)

Bisogna tuttavia sottolineare che diverse di queste specie sono già tutelate (con divieto assoluto di cattura) dalla legislazione regionale e segnatamente dalla legge 50/93 e ss.mm.ii., per cui per tali specie vige un divieto di pesca assoluto e non stagionale. Il calendario ittico dovrebbe per questo limitarsi a informare i pescatori amatoriali dell'esistenza da lunga data di tali divieti CHE NON POSSONO IN ALCUN MODO ESSERE QUALIFICATI COME "MISURE DI MITIGAZIONE".

Tra 16 specie indicate dal calendario e qui sopra elencate di ben 14 la pesca è rigorosamente proibita da altre e superiori normative. Tredici sono infatti specie inserite nella legge regionale 50/93 s ss.mm.ii. Si tratta dei crostacei: Gamberetto di acqua dolce *Palaemonetes antennarius* (il cui nome scientifico aggiornato dovrebbe peraltro essere *Palaemon antennarius*); Gambero (*Austropotamobius pallipes*) e Granchio di fiume (*Potamon fluviatile*); del ciclostoma Lampreda di ruscello (*Lampetra planeri*); e inoltre dei pesci: Alborella meridionale (*Alburnus albidus*); Cheppia (la legge 50/93 protegge invero l'intero genere *Alosa*); Barbo comune (*Barbus plebejus*) TUTELATO NELL'INTERO TERRITORIO REGIONALE e non certo in un solo bacino idrografico; Cagnetta (*Salapia fluviatilis*); Lasca (*Protochondrostoma genei* indicata nella l.50/93 come *Chondrostoma genei*); Cobite (*Cobitis tenia*); Rovella (*Sarmarutilus rubilio*, nella l.r. 50/93 *Rutilus rubilio*); Spinarello (*Gasterosteus aculeatus*); Vairone (*Telestes muticellus*, nelle l.r. 50/93 *Leuciscus souffia*). L'Anguilla (*Anguilla anguilla*) è invece tutelata a prescindere, da normativa sovraregionale e in assenza di adeguati piani di gestione. Di conseguenza le uniche specie sulle quali il divieto imposto dal calendario ittico ha un qualche senso sono: Ghiozzo di ruscello (*Padogobius nigricans*); Ghiozzo padano (*Padogobius bonelli*) solo per Tronto-Vomano. La legge regionale 50/93 tutela inoltre, tra le altre specie, anche la Trota appenninica adriatica, indicata come *Salmo macrostigma* (oggi *Salmo ghigii*), ignorata invece

ribadendo nei fatti l'importanza delle azioni di tutela che hanno guidato l'amministrazione regionale nella pianificazione delle attività alieutiche.

La mancanza di *Salmo ghigi* nell'elenco delle specie di cui è vietata la pesca è da considerare una semplice dimenticanza; l'amministrazione è da anni fortemente impegnata nel recupero della trota mediterranea nelle strutture regionali con l'obiettivo ben chiaro di arrivare a sostenere nei prossimi anni i popolamenti salmonicoli con la specie autoctona *Salmo ghigi*. In questo periodo in cui ci sono sovrapposizioni di popolazioni residuali di trota mediterranea e di trota fario atlantica è pertanto opportuno ribadire la salvaguardia della specie autoctona in un'ottica di progressiva ricolonizzazione degli ambienti acquatici della specie originaria. La normativa di settore pertanto andrà adeguata sulla base delle risultanze dei monitoraggi che dovranno certamente accompagnare il prossimo futuro per poter adeguare efficacemente le strategie di conservazione della specie.

<p>dal calendario ittico, e si tratta di una assenza incomprensibile, come meglio evidenziato più avanti. Resta da capire come sia possibile che gli uffici regionali deputati alla gestione della pesca possano del tutto ignorare una legge regionale, la 50/93, che tutela, tra l'altro, anche la fauna ittica. Non si comprende inoltre come nell'elenco delle specie ittiche, sottoposte a divieto di pesca, non sia presente la trota appenninica/adriatica, <i>Salmo ghigii</i> (Pomini, 1941), allevata presso il C.I.S.I. dell'Aquila, al fine di garantire la salvaguardia delle popolazioni autoctone di trota. Tale scelta si pone in contrasto con quanto stabilito dall'art. 3 della L.R. 50/1993, modificato dall'art. 41 della L.R. 22 dicembre 2010, n. 59 "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Abruzzo derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea. Attuazione delle direttive 2006/123/CE, 92/43/CEE e 2006/7/CE - (Legge comunitaria regionale 2010), dove è espressamente vietata ogni forma di cattura, per tutte le specie elencate nell'allegato "A". Tra queste è riportata anche la trota autoctona (<i>Salmo trutta macrostigma</i>) riportata nel calendario ittico regionale 2021 come trota macrostigma ed inserita tra le specie d'interesse comunitario; oggi la trota autoctona presente su alcuni tratti dei nostri fiumi non è più denominata trota macrostigma ma trota appenninica/adriatica (<i>Salmo ghigi</i>).</p>	
<p>4) Nella classificazione operata nel Calendario ittico regionale 2022 dei tratti fluviali in:</p> <p>a) acque a gestione salmonicola (acque di categoria A),</p> <p>b) acque a gestione ciprinicola (acque di categoria B);</p> <p>c) ambienti di transizione (acque di categoria C)</p> <p>non si è tenuto conto di quanto disposto dall'art. 7 comma 2 della L.R. 27 aprile 2017 n. 28 "Gestione della fauna ittica e disciplina della pesca nelle acque interne" dove si afferma testualmente che tale classificazione deve avvenire " Nel rispetto del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e successive modifiche ed integrazioni". La suddetta norma obbliga a tener conto della classificazione delle "Acque dolci superficiali designate per essere idonee alla vita dei pesci", individuate ai sensi del D.Lgs 152/2006. Tale designazione è stata realizzata da ARTA Abruzzo nell'ambito delle attività previste nella Convenzione stipulata fra l'Agenzia e la Regione Abruzzo - Direzione Lavori Pubblici - Servizio Acque e Demanio Idrico e Servizio Qualità Acque. Tali acque a specifica destinazione, (che traggono la loro origine da quanto previsto dalle Direttive 2006/44/CE e 2006/113/CE, tuttora abrogate) sono da considerarsi aree protette ai sensi della Direttiva</p>	<p>La scelta di riposizionare il limite tra la Zona A e la Zona B nelle acque della Regione Abruzzo risponde ad una situazione generale dei più importanti bacini dell'Abruzzo, in cui il passaggio dalla zona A alla zona B è localizzata a valori altitudinali attorno ai 200 m slm. (ad es: F. Sangro a ca. 250 m slm, F. Aterno-Pescara a 125 m slm, F. Alento a ca. 209 m slm F. Nora a ca. 160 m slm). Tale criterio è stato applicato anche nel bacino del Vomano. È noto che in natura non c'è mai una netta separazione tra zona a salmonidi e zona dei ciprinidi reofili, ma vi sono ampie aree di sovrapposizione tra le naturali distribuzioni delle specie appartenenti ai due gruppi; la dizione "Area a gestione salmonicola" non necessita affatto che in quell'area siano dominanti le specie salmonicole: ad esempio vi sono lunghi tratti dell'Aterno a monte di Popoli dominati da specie ciprinicole, ma ugualmente quel settore del fiume rientra nell'area definita "a gestione salmonicola". A supporto della scelta operativa effettuata (e utile anche per le considerazioni successive), si segnala che il limite indicativo dei 200 m slm è un riferimento importante per la suddivisione dell'Italia in idroecoregioni (Notiziario Metodi Analitici CNR-IRSA n. 1-2006, Buffagni et al.: elementi di base per la definizione di una tipologia per i fiumi italiani in applicazione della direttiva 2000/60), suddivisione</p>

2000/60 CE, recepita in Italia dal D.Lgs 152/06. La non corrispondenza tra la classificazione operata nel Calendario ittico regionale 2022, proposta dal Dipartimento Agricoltura - Servizio Supporto Tecnico all'Agricoltura - DPD e la classificazione delle "Acque dolci superficiali designate per essere idonee alla vita dei pesci" operata da ARTA Abruzzo nell'ambito delle attività previste nella Convenzione stipulata fra l'Agenzia e la Regione Abruzzo - Direzione Lavori Pubblici - Servizio Acque e Demanio Idrico e Servizio Qualità Acque - DPC, evidenzia:

- una non coerente attività pianificatoria;
- per quanto riguarda i corpi idrici, ricadenti in siti Natura 2000, la possibilità di determinare impatti significativi sull'ambiente fluviale e vanificare gli sforzi sia per il raggiungimento dello Stato ecologico "Buono" richiesto dalla Direttiva 2000/60 CE che lo "Stato di Conservazione Soddisfacente" (SCS) degli habitat e delle specie legati agli ambienti acquatici tutelati nelle aree designate (ai sensi dell'art. 117 e del paragrafo 1, punto v), dell' allegato 9 alla parte III del D.Lgs 152/0619), richiesto dalle Direttive "Habitat" 92/43/CEE e della Direttiva "Uccelli" 2009/147/CE, recepite rispettivamente con la Legge dell'11 febbraio 1992, n. 157 e con D.P.R. dell'8 settembre 1997, n. 357, come modificato dal D.P.R. 12 marzo 2003, n. 120. L'integrazione fra le Direttive "Acque", "Habitat" ed "Uccelli" oltre a permette di assicurare che gli strumenti adottati con la pianificazione contribuiscano e non siano in contrasto al raggiungimento degli obiettivi posti da altre normative comunitarie in materia ambientale o dai corrispondenti strumenti di pianificazione, per esempio eventuali Piani di Gestione dei Siti Natura 2000 o misure di conservazione sia a carattere generale che sito specifici (Rapporti ISPRA 107/2010 e 153/2011), impone l'individuazione di "obiettivi specifici", per i corpi idrici il cui stato di qualità è importante per lo stato di conservazione di habitat e specie di interesse comunitario, rispetto a quelli già previsti dalla parte terza del Decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152 ("Linee guida per l'individuazione di obiettivi specifici per i corpi idrici ricadenti nelle aree designate ai sensi dell'art. 117, c.3, e del punto 1.v dell'Allegato 9 alla Parte III del D.Lgs. 152/2006: aree per la protezione degli habitat e delle specie nelle quali mantenere o migliorare lo stato delle acque è importante per la loro protezione" (MATTM 17 aprile 2018).

Si riporta, a titolo di esempio, il caso del fiume Vomano - Corpo Idrico Vomano\_3 ricadente nel SIC IT7120082, individuato nella classificazione del Calendario ittico regionale 2022 come acque a gestione salmonicola (Cat. A), in contrasto sia con la precedente classificazione (Calendario Ittico

utilizzata per ricostruire le aree zoo-geografiche dell'ISECI (Zerunian et al., 2009).

La zonizzazione delle acque effettuata da ARTA ha di fatto rilevato uno stato di fatto per cui ci possono essere dei punti in cui le caratteristiche delle acque non sono conformi a quanto il popolamento ittico dimostra, ma il D.Lgs 152/2006 indica chiaramente che possono essere prese delle specifiche misure per eliminare le fonti di pressione (scarichi, carenze di portata, elementi morfoidraulici, etc.) che ne alterano lo stato potenziale. Una cosa è la zonizzazione sulla base della qualità chimica delle acque, una cosa è invece la zonizzazione su basi ittico-gestionali della risorsa.

regionale 2021, che lo classificava come acque a gestione ciprinicola Cat. B) e sia con la designazione operata dall'ARTA, per conto della Regione Abruzzo, che ai sensi del D.Lgs 152/06 lo ha designato come "ciprinicolo", per la presenza di una comunità ittica chiaramente ciprinicola e per i valori relativi ai parametri chimico-fisici e chimici riscontrati (per esempio temperatura massima che ha superato il valore imperativo di 21,5 °C) non compatibili con la designazione di acque a gestione salmonicola. La classificazione del tratto a gestione salmonicola (Cat. A) confligge pertanto con l'attribuzione già data dal settore Qualità delle acque della regione Abruzzo e con quanto previsto dall'art. 7 comma 2 della L.R. 28/2017. Si evidenzia inoltre che lo Stato Ecologico nel sessennio 2015-2020 è "SUFFICIENTE", mentre nel sessennio precedente 2010-2015 presentava un valore "BUONO"; si è avuto pertanto un declassamento, testimonianza di un trend negativo riferito allo stato di conservazione delle specie ittiche presenti. Il caso del C.I. Vomano\_3, ricadente nel SIC IT7120082, rientra perfettamente tra quelli previsti dalle Linee Guida MATT 17 aprile 2018, dove risulta necessario individuare obiettivi specifici più stringenti per garantire il raggiungimento sia dello Stato Ecologico Buono che lo Stato di Conservazione Soddisfacente delle cinque specie ittiche di interesse comunitario presenti e non, come prevede il calendario ittico regionale 2022 introdurre una ulteriore pressione esercitata dal ripopolamento con trote (anche se autoctone), notoriamente ittiofaghe. Una diversa classificazione dovrebbe riguardare anche il torrente Lo Schioppo, il fiume Trigno e il fiume Lavino, corpi idrici per i quali si potrebbero avanzare osservazioni analoghe a quelle qui sopra riportate, a mo' di esempio, per il Vomano.

**Tabella 1: Elenco dei corsi d'acqua che intercettano siti della RN2000 nella regione Abruzzo al di fuori dei Parchi Nazionali e dei laghi**

Provincia	Corso d'acqua	Codice SIC_ZSC	Nome	Categoria	Zona speciale di pesca	Habitat	Specie di interesse comunitario nel Formulario Standard	Specie ritrovate nei campionamenti	Ripopolamento
Teramo	Fiume Vomano	<b>IT7120082</b>	Fiume Vomano (da Cusciano a Villa Vomano)	A	No kill (ca. 4km)	3240,3270, 92A0	<i>Barbus plebejus</i> <i>Rutilus rubilio</i> <i>Telestes muticellus</i>	ZONA A: anguilla, vairone, rovello, fario atlantica, barbo, ghiozzo padano, cavedano.	SI nel tratto NO KILL solo con Salmo ghigi, e ripopolamenti nel rimanente tratto
Chieti	Rio Verde, Torrente Turcano, Fosso della Palude	<b>IT7140212</b>	Abetina di Rosello e cascate del Rio Verde	A	Riposo Biologico	9220,6210, 6220,92A0, 3240	<i>Salmo trutta macrostigma</i>	Trota fario atlantica	No
Chieti	Fiume Sinello	<b>IT7140121</b>	Abetina di Castiglione Messer Mariano	A	Riposo Biologico e No kill	9210,6210, 6220,92A0, 3240		Trota fario atlantica e ibridi	Si nel No kill solo con Salmo ghigi
Aquila	Fiume Gizio	<b>IT7110100</b>	Monte Genzana	A	Riposo Biologico	?? sembra nel Parco		2 campionamenti poco fuori il sic: trota fario atlantica	NO
Aquila	Torrente dello Schippo	<b>IT7110207</b>	Monti Simbruini	A	Riposo Biologico	9210	<i>Salmo trutta macrostigma</i>		NO
Aquila	Rio Sparto	<b>IT7110207</b>	Monti Simbruini	A	Riposo Biologico	Comune Canistro	<i>Salmo trutta macrostigma</i>		No
Aquila	Fiume Aterno	<b>IT7110096</b>	Gole di San Venanzio	A	Riposo Biologico	No shp	<i>Barbus tyberinus</i> <i>Salmo trutta macrostigma</i>		NO
Aquila	Torrente Raio	<b>IT7110206</b>	Monte Sirente e	A	Riposo Biologico	9210, 6210			NO

			Monte Velino						
Aquila	Fiume Giardino-Sagittario-Aterno-sorgenti del Pescara	<b>IT7110097</b>	Fiume Giardino-Sagittario-Aterno-sorgenti del Pescara	A	Riposo Biologico e No kill	3260,92A0,	<i>Barbus tyberinus</i> <i>Lampetra planeri</i> <i>Rutilus rubilio</i> <i>Salmo trutta macrostigma</i>	Lampreda di ruscello, rovellia, barbo tiberino, tinca, fario atlantica, spinarello, cavedano	SI nel No kill solo con Salmo ghigi e nel tratto normale solo con Salmo ghigi
Chieti	T. Caroccia	<b>IT7140214</b>	Gole di Pennadomo e Torricella Peligna	A	-	91AA, 91E0, 9340,8130	<i>Barbus plebejus</i>		SI solo con Salmo ghigi
Chieti	T. San Leo	<b>IT7140215</b>	Bosco Paganello	A	-	9210*, 91L0, 6210, 6220,6510	-		SI solo con Salmo ghigi
Teramo	Fiume Vomano	<b>IT7120082</b>	Fiume Vomano (da Cusciano a Villa Vomano)	B	Riposo Biologico (ca 4.5km)	3240,3270, 92A0	<i>Barbus plebejus</i> <i>Rutilus rubilio</i> <i>Telestes muticellus</i>	ZONA B: anguilla, vairone, rovellia, fario atlantica, barbo, ghiozzo padano, cavedano, lasca.	NO
Teramo	Fiume Mavone	<b>IT7120022</b>	Fiume Mavone	B	Riposo Biologico (ca. 5km) e No kill (ca. 600m)	92A0,3270	<i>Telestes muticellus</i>	Barbo, vairone, trota fario atlantica	NO
Pescara	Fiume Pescara	<b>IT7130105</b>	Rupe di Turrivalignani e Fiume Pescara	B	No kill (ca. 700m)	92A0,92F0, 6220	<i>Barbus plebejus</i> <i>Rutilus rubilio</i>	Campionamento effettuato ca 150 m a monte del sic: trota fario atlantica	NO

Chieti	Fiume Aventino e Fiume Sangro	<b>IT7140215</b>	Lago di Serranella e Colline di Guarenna	B	No kill (ca.7.5km)	91E0,91F0, 92A0,3240,	<i>Barbus plebejus</i> <i>Rutilus rubilio</i>	Rovella, cavedano, barbo tiberino	NO
Chieti	Fiume Sinello	<b>IT7140108</b>	Punta Aderci – Punta della Penna	B	No kill	No shp,	<i>Barbus plebejus</i>		NO
Teramo	Fiume Tordino	<b>IT7120081</b>	Fiume Tordino (medio Corso)	B	No kill (ca. 730m)	91A0,6430, 3270	<i>Barbus plebejus</i>		NO
Chieti	Fosso Valige	<b>IT7140110</b>	Calanchi di Bucchianico (Ripe dello Spagnolo)	B		92A0,	<i>Barbus plebejus</i> <i>Rutilus rubilio</i>		NO
Chieti	Fiume Sangro	<b>IT7140112</b>	Bosco di Mezzagrona (Sangro)	B		92A0,3270, 3240	<i>Barbus plebejus</i> <i>Rutilus rubilio</i>		NO
Chieti	Fiume Sangro	<b>IT7140107</b>	Lecceta litoranea di Torino di Sangro e foce del Fiume Sangro	B		No shp	<i>Alosa fallax</i> <i>Barbus plebejus</i>		NO
Chieti	Rio Secco	<b>IT7140117</b>	Gineprete a Juniperus macrocarpa e Gole del Torrente Rio Secco	B		92A0	<i>Alburnus albidus</i>		NO
Chieti	Fiume Osento	<b>IT7140111</b>	Boschi ripariali sul	B		92A0,91F0, 6430	<i>Barbus plebejus</i> <i>Rutilus rubilio</i>		NO



			Fiume Osento						
Chieti	Fiume Trigno	<b>IT7140127</b>	Fiume Trigno (medio e basso corso)	B		92A0,3240,	<i>Alburnus albidus</i> <i>Alosa fallax</i> <i>Barbus tyberinus</i> <i>Rutilus rubilio</i>		NO
Chieti	Fosso San Tommaso, Valle Carbuoro, Callarone, Valle Grande	<b>IT7140106</b>	Fosso delle Farfalle (sublitorale chietino)	B		No shp	Qui c'è il granchio di fiume		NO
Chieti	Fiume Aventino+Fiume Verde	<b>IT7140118</b>	Lecceta di Casoli e Bosco di Colleforeste	A (Verde)+ B (Aventino)	No kill (F. Verde ca. 2km)	91F0, 92A0,3240,	<i>Barbus tyberinus</i> <i>Rutilus rubilio</i>		NO
Chieti	Fiume Treste	<b>IT7140210</b>	Monti Frentani e Fiume Treste	A+B	Riposo Biologico (zona A)	92A0,3240, 3270	<i>Alburnus albidus</i> <i>Barbus tyberinus</i> <i>Rutilus rubilio</i>		NO
Pescara	Fiume Tavo e Fiume Gallero	<b>IT7130214</b>	Lago di Penne	A+B	Riposo Biologico Tavo Zona A (ca. 4km)	?			NO